

Gli organi della direzione lavori

La varietà e complessità dei compiti demandati al direttore dei lavori rende impossibile per il professionista incaricato della direzione assicurare la presenza quotidiana e seguire personalmente i lavori, i quali possono essere articolati magari su più cantieri anche molto distanti tra loro.

D'altronde, le varie incombenze attribuite al direttore dei lavori **non sono tali da richiedere necessariamente la sua presenza continua sul luogo di esecuzione delle opere**, presenza, invece, ritenuta obbligatoria solo in occasione delle visite di collaudo (art. 224, comma 3, reg.).

Viene confermata la riforma introdotta dal dpr 554/99, infatti, l'ufficio di direzione lavori deve essere composto **da un direttore** e, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria di intervento, **da uno o più assistenti** con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Questi soggetti garantiscono l'assistenza giornaliera, la tenuta della contabilità e, quindi, la presenza assidua in cantiere.

Da segnalarsi però una importante modifica, in materia sicurezza, introdotta dall'art.151 del dpr 207/101. *Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio (art. 148 c.2 del reg.).

I Direttori Operativi

Gli assistenti con funzioni di **direttore operativo** collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Ai sensi dell'art. 149, comma 1, reg., i direttori operativi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori, il quale, in tale veste, può essere assimilato ad un dirigente di servizio.

I Direttori Operativi sono, in pratica, **dei sostituti** del Direttore dei Lavori, poiché lo assistono nell'eliminare le cause che possono determinare una esecuzione dei lavori non corretta e non conforme al progetto. Rispetto alla vecchia normativa svanisce attribuzione del compito meramente contabile ovvero *“di collaborare alla tenuta dei libri contabili”* e si aggiungono le mansioni di supplenza in merito alla *“direzione di lavorazioni specialistiche”*.

Art. 149 (Direttori operativi)

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) *direzione di lavorazioni specialistiche.*

Gli Ispettori di Cantiere

Gli ispettori sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro.

Gli ispettori di cantiere svolgono funzioni più specifiche poiché tra l'altro, provvedono alla predisposizione degli atti contabili ed al minuzioso controllo sulla regolare esecuzione dei lavori.

Ne consegue che, nei casi in cui non siano nominati né direttori operativi né ispettori di cantiere si determina l'obbligo del direttore dei lavori di assicurare la presenza continua in cantiere onde assolvere ai necessari controlli.

Art. 150. Ispettori di cantiere

1. *Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.*

2. *Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:*

- a) *la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;*
- b) *la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;*

- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Novità non priva di conseguenze è l'introduzione di alcune "precisazioni volte a meglio definire i diversi compiti e responsabilità" dei soggetti dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Ciò era previsto in maniera meno chiara nel vecchio regolamento considerata la doppia attribuzione di "collaborare alla tenuta dei libri contabili" attribuita al Direttore Operativo e "la predisposizione degli atti contabili" assegnata all'ispettore di cantiere.

Nella nuova formulazione della norma prevede la possibilità di demandare all'ispettore dei lavori la "predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni". Formulazione di maggior coerenza con le disposizioni contenute nell'art. 185 (Modalità della misurazione dei lavori).